

Analisi e commenti

Il fisco nel “decreto Energia” - 2: sport, imposte sospese più a lungo

3 Maggio 2022

Esteso fino a tutto luglio lo stop ai versamenti fiscali e contributivi degli operatori del settore, che l’ultima legge di bilancio aveva riconosciuto per i primi quattro mesi dell’anno

immagine generica illustrativa

Per provvedere al pagamento degli importi “congelati”, le federazioni nazionali, gli enti di promozione e le associazioni e società professionistiche e dilettantistiche, destinatari della misura di sostegno introdotta in fase di conversione in legge del DL 17/2022 (**articolo 7**, commi 3-*bis* e 3-*ter*), avranno tempo fino al 31 agosto, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sarà anche possibile frazionare mensilmente il versamento delle somme dovute, con ultima rata in calendario per il 16 dicembre.

Sospensione fino al 31 luglio

Il “decreto Energia” è intervenuto sulla norma contenuta nell’ultima legge di bilancio (articolo 1, **comma 923**, legge 234/2021), stabilendo sia l’estensione dell’ambito temporale della sospensione dei versamenti sia la proroga del termine entro il quale gli stessi dovranno essere effettuati.

Destinatari della disposizione sono:

- le federazioni sportive nazionali
- gli enti di promozione sportiva
- le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Tali soggetti, per beneficiare della norma agevolativa, devono:

- avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del Dpcm 24 ottobre 2020 (vedi [articolo 1](#), comma 9, lettera e).

Prima della modifica apportata dal DI 17/2022, la sospensione ha riguardato:

- i versamenti delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati (articoli [23](#) e [24](#) del Dpr 600/1973) operate in qualità di sostituti d'imposta, in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022
- i versamenti relativi all'**imposta sul valore aggiunto** in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022
- i versamenti delle **imposte sui redditi** in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022
- gli adempimenti e i versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (vedi [circolare Inail 8/2022](#)).

Come puntualizzato dalla prassi dell'Agenzia delle entrate ([circolare 3/2022](#), punto 2.1):

- la sospensione non vale per i versamenti Irap, in quanto non si tratta di un'imposta sui redditi
- la sospensione opera solamente per i versamenti in autoliquidazione, anche quelli oggetto di spontanea rateizzazione avviata nei termini delle scadenze ordinarie. Pertanto, non ne fruiscono né i versamenti dovuti a seguito di atti emessi dalla stessa agenzia o dall'Agenzia delle entrate Riscossione, anche se riferiti a importi oggetto di rateazione, né i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo "agevolato". Lo stop, invece, si applica agli importi rateizzati di versamenti ricadenti nell'ambito applicativo delle precedenti sospensioni accordate dal "decreto Cura Italia" ([articolo 61](#), comma 5, DI 18/2020) e dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, [comma 36](#), legge 178/2020), trattandosi di versamenti in autoliquidazione che scadono nell'intervallo temporale interessato dal nuovo blocco.

I termini della sospensione, inizialmente riferita ai primi quattro mesi dell'anno, sono stati prorogati fino al **31 luglio 2022**, attirando nella misura agevolativa anche le scadenze comprese tra il 1° maggio e lo stesso 31 luglio. Di fatto, la sospensione opera, fino a quella data, per tutti i versamenti su indicati, in calendario tra il 1° gennaio e il 31 luglio.

Ripresa dal 31 agosto, anche a rate

Il comma 3-ter dell'articolo 7 in commento disciplina, invece, la ripresa dei versamenti sospesi, modificando ciò che era stato stabilito dal **comma 924** della legge di bilancio. Questa, infatti, aveva fissato al 30 maggio il termine per l'effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti sospesi fino al 30 aprile, concedendo anche la possibilità di dilazionare, senza interessi, il 50% del totale dovuto fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo (la prima con scadenza 30 maggio, l'ultima al 30 novembre) e di pagare il restante 50% entro il 16 dicembre.

La nuova *dead line* per i versamenti sospesi fino al 31 luglio è fissata, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, al **31 agosto 2022**: entro quella data si potrà pagare in un'unica soluzione o mediante rateizzazione del 50% in un massimo di quattro rate mensili di pari importo (dal 31 agosto al 30 novembre); l'importo residuo andrà saldato entro il 16 dicembre.

Altri aiuti a sostegno del movimento sportivo

La proroga della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi si inserisce in un più ampio quadro di interventi a favore del settore dello sport, definito dai primi tre commi del citato articolo 7. È stato, infatti, incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2022 il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", istituito - presso il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, **comma 369**, legge 205/2017) - per finanziare progetti finalizzati a: incentivare la pratica sportiva delle persone disabili; sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori, anche attraverso campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Per fronteggiare la crisi economica determinata dai rincari dei prezzi dell'energia elettrica e termica, si è deciso che parte delle risorse di tale fondo potrà essere destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, in particolar modo quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine, già pesantemente condizionate dalle misure restrittive anti Covid. Sarà un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport a definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, le procedure di controllo.

continua

La **prima puntata** è stata pubblicata lunedì 2 maggio

di

Nicola Buongrigo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nel-decreto-energia-2-sport-imposte-sospese-piu-lungo>